



Deliberazione n°15 del 23/02/2024

Oggetto: Regolamento di Patrocinio

L'Ordine Interprovinciale della Professione Sanitaria di Fisioterapista di Catania, Ragusa e Siracusa, ritenuto opportuno munirsi di un Regolamento che le modalità di richiesta e concessione dei patrocini richiesti all'Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista (OFI) di Catania, Ragusa, Siracusa da parte di enti, pubblici e privati, per patrocinare iniziative e/o progetti per i quali sia ravvisabile un interesse istituzionale della stessa OFI;

Preso atto della lettura ed esposizione della bozza di documento presentato dal Segretario nella seduta di Consiglio Direttivo del 23-02-2024, documento peraltro preventivamente inviato in visione ai componenti del Consiglio Direttivo, approvato all'unanimità nel corso della seduta medesima;

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento di Patrocinio che si allega alla presente delibera.
2. Disporre la immediata esecuzione della presente al fine di rendere operativo l'allegato regolamento;
3. Disporre la pubblicazione del documento nel sito internet dell'OFI;
4. Dare mandato al segretario per tutti gli adempimenti di legge.

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
PATROCINI OFI, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ

- 1.1** Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista (OFI) di Catania, Ragusa, Siracusa in favore di istituzioni, pubbliche e private, per patrocinare iniziative e/o progetti per le quali sia ravvisabile un interesse istituzionale della stessa OFI.
- 1.2** Nei suoi poteri di autonomia, l'OFI determina i criteri e le modalità di concessione di patrocini in favore di istituzioni, pubbliche e private, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 07 agosto 1990, n. 241, e, nell'interesse della professione di fisioterapista, persegue finalità indicate dalle norme di legge e dalle norme regolamentari e connesse, fra l'altro:
- al miglioramento e al perfezionamento professionale degli iscritti all'Albo;
 - al sostegno e alla diffusione della formazione per l'accesso alla professione;
 - alla valorizzazione della formazione continua dei fisioterapisti
 - alla promozione della conoscenza della deontologia professionale;
 - alla promozione della conoscenza dell'ordinamento della professione sanitaria di fisioterapista;
 - alla valorizzazione della funzione professionale e sociale della professione, nonché alla salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio della professione;
 - alla promozione ed alla tutela della salute individuale e collettiva e della dignità della persona;
 - al miglioramento della qualità della vita;
 - al rafforzamento delle funzioni istituzionali dell'Ordine quale Ente pubblico non economico sussidiario allo Stato;
 - alla promozione della cultura della salute come bene comune;
 - alla valorizzazione del ruolo dell'OFI nelle professioni sanitarie;
 - alla significatività dell'iniziativa, dell'evento, delle attività, del progetto in relazione alle politiche, alle finalità ed agli obiettivi dell'OFI.

ART. 2 DEFINIZIONI

- 2.1** Ai fini del presente regolamento si intende per **PATROCINIO** il riconoscimento ufficiale da parte dell'OFI di apprezzamento e di adesione ad iniziative, attività, eventi e/o progetti ritenuti meritevoli per le loro finalità in ambito sanitario, culturale, scientifiche, educative, sportive, sociali, celebrative e benefiche.
- 2.2** La concessione del patrocinio non comporta l'assunzione di alcun onere per l'OFI, fatta salva l'autorizzazione all'uso del logo istituzionale.

ART. 3 NORME GENERALI

- 3.1 Il patrocinio può essere richiesto da istituzioni pubbliche e private e può riferirsi ad una singola iniziativa o ad un gruppo di iniziative connesse.
- 3.2 Il soggetto beneficiario non può appartenere ad alcuna articolazione di un partito politico.
- 3.3 Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente Regolamento pubblicato sul sito internet dell'OFI interprovinciale di Catania, Ragusa e Siracusa.
- 3.4 **Il patrocinio è concesso dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente OFI**
- 3.5 Le modalità d'uso del logo sono disciplinate dalle "Linee guida di indirizzo e coordinamento per utilizzo del logo" approvate con deliberazione della Commissione straordinaria FNOFI del 15/12/2022 prot. 6/2022, devono essere preventivamente concordate con OFI e in alcun caso possono comportare sfruttamento economico.
- 3.6 L'OFI interprovinciale di Catania Ragusa Siracusa è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato con soggetti beneficiari e soggetti terzi. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità e riservatezza dei dati, è a carico del soggetto beneficiario.
- 3.7 L'OFI può ritirare il proprio patrocinio quando gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento dello stesso possono risultare incidenti in modo negativo sull'immagine di OFI interprovinciale di Catania, Ragusa e Siracusa e dei suoi iscritti.

TITOLO II

PATROCINIO

ART. 4 BENEFICIARI

- 4.1 Il patrocinio costituisce il riconoscimento ufficiale di apprezzamento ed adesione dell'OFI a iniziative e/o manifestazioni promosse da istituzioni pubbliche e private, di particolare valore sanitario, sociale, morale, culturale, celebrativo, formativo, le quali dovranno essere pubblicizzate con il logo dell'OFI accompagnato all'indicazione "**Con il patrocinio di**" e l'apposizione della denominazione e del logo ordinistico su manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni, sul web e utilizzando materiale divulgativo in generale, secondo le modalità nella nota di concessione del patrocinio stesso
- 4.2 **L'OFI non può concedere il patrocinio:**
per iniziative di carattere politico;
per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali dell'OFI.
- 4.3 Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
- 4.4 **Il patrocinio può essere concesso:**
 - a soggetti senza scopo di lucro per attività istituzionali;
 - a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro esclusivamente a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere le finalità istituzionali dell'OFI e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività e alla tutela della professione, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, ove richiesto dall'OFI, venga prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative suddette. Nel caso tale documentazione non pervenga all'Ente entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività, il soggetto beneficiario sarà escluso per anni 3 da qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

Gli organizzatori forniscono copia del programma e della descrizione dell'evento e il numero dei fisioterapisti presenti nel programma nonché una dichiarazione in cui garantiscono che vigileranno affinché le discussioni durante l'evento avvengano nel rispetto della dignità della persona e delle norme deontologiche di decoro professionale.

Indicano, inoltre, se vi sia la previsione o la disponibilità della previsione di una scontistica per gli iscritti all'OFI e se sia stato richiesto l'accreditamento ECM per la professione del Fisioterapista.

Si evidenzia che la natura commerciale verrà valutata nei confronti dell'effettivo destinatario del Patrocinio e non in capo ai soggetti intermediari (esempio: provider, agenzie di comunicazioni, segreterie organizzative, ecc.).

- 4.5** La valutazione della richiesta di patrocinio terrà in considerazione i seguenti criteri generali:
- a. pertinenza dell'oggetto con le finalità dell'OFI;
 - b. argomenti di comprovata attualità e/o validità scientifica o professionale;
 - c. assenza di elementi che possono recare danno e offuscamento all'immagine dell'OFI;
 - d. autorevolezza, credibilità e finalità sociale dell'ente che richiede la concessione e dei componenti gli organi dell'ente richiedente;
 - e. rispetto di criteri etici e professionali compatibili con i valori dell'OFI;
 - f. assenza di conflitti di interesse di qualsiasi genere fra il richiedente e OFI;
 - g. data dell'evento non interferente con altri eventi organizzati dall'OFI.

- 4.6** La concessione del patrocinio non può comportare in alcun caso oneri a carico dell'OFI.

ART. 5 MODALITÀ DI RICHIESTA

5.1 Le richieste di patrocinio, dirette al Presidente dell'OFI, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.

5.2 La domanda di patrocinio deve pervenire alla Segreteria dell'OFI almeno 45 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'iniziativa o manifestazione, in conformità dello stampato - "ALLEGATO A" nel quale dovranno essere espressamente indicati:

- il titolo dell'evento e gli argomenti trattati;
- la sede, la data di svolgimento dell'evento, la sua durata oraria complessiva;
- le finalità e gli obiettivi dell'iniziativa;
- il tipo di attività svolta (lezioni, esercitazioni pratiche, prestazioni sanitarie, ecc.);
- i nominativi e le qualifiche dei docenti e relatori;
- i soggetti cui l'evento è rivolto (professioni sanitarie, cittadinanza, associazioni di tutela dei malati, pazienti, ecc.);
- il tipo di organizzazione (a livello regionale, interregionale, nazionale o internazionale);
- il numero dei partecipanti previsto;
- gli eventuali oneri richiesti ai partecipanti;
- gli Organi promotori (Enti pubblici o privati, persone fisiche, aziende o associazioni, case farmaceutiche, ecc.) e il ruolo di ciascuno di essi.

ART. 6 PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO

6.1 Il patrocinio, la cui richiesta è istruita dall'Ufficio di Presidenza entro 15 giorni, è concesso dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente dell'OFI.

6.2 L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.

6.3 L'uso improprio ed indecoroso del logo dell'OFI comporterà l'immediata revoca del riconoscimento e della facoltà di utilizzo, oltre all'impossibilità di richiedere il patrocinio per successive iniziative o manifestazioni, fatta salva la facoltà dell'OFI di intraprendere ogni e più opportuna azione civile e penale.

ART.7 VINCOLI DEI PATROCINATI

- 7.1 La denominazione e il logo ordinistico potranno essere utilizzati solo dopo la comunicazione ufficiale da parte dell'OFI.
- 7.2 I soggetti patrocinati utilizzano denominazione e logo ordinistico attraverso la dicitura: "Con il Patrocinio dell'Ordine interprovinciale dei Fisioterapisti di Catania Ragusa Siracusa".
- 7.3 Il Patrocinio non potrà essere utilizzato per finalità diversa da quella autorizzata.
- 7.4 Ogni modifica o variazione al programma dell'iniziativa, va tempestivamente comunicata all'OFI, che si riserva il riesaminare la stessa. In caso contrario la concessione si intende ritirata.
- 7.5 Il patrocinio potrà essere revocato qualora l'oggetto dell'istanza violi i criteri del presente regolamento.

ART.8 CLAUSOLA DI DECLINO DI RESPONSABILITÀ E DI RECESSO AUTOMATICO

- 8.1 L'OFI con la concessione del Patrocinio non assume alcun tipo di responsabilità riguardo a tutte le iniziative comprese quelle relative alla diffusione pubblicitaria dell'evento con riferimento al contenuto delle informazioni diffuse. Conseguentemente l'OFI declina ogni responsabilità relativa alle informazioni contenute nella documentazione del patrocinato e non ne risponde ad alcun titolo
- 8.2. L'OFI ha il diritto di recedere dalla concessione del patrocinio a tutela della propria immagine in ogni sede competente in tutti i casi in cui il patrocinato violi il presente regolamento o il contenuto della richiesta di patrocinio. Il recesso non comporterà alcun onere o azione di rimborso e /o danni diretti o indiretti da parte del patrocinato o di terzi.

Approvato nella riunione del Consiglio Direttivo del 23 febbraio 2024

Verbale n 02 Delibera n. 15 del 23- 02- 2024

Allegato A

Al Presidente
Ordine interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista
di Catania, Ragusa e Siracusa
Viale Odorico da Pordenone n° 5
95128 Catania

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di _____
_____ dell'Ente/Associazione _____ con sede in _____
_____ via _____ n. _____ comune di _____
_____ Prov. _____ CAP _____ recapito telefonico _____
_____ / _____ e-mail: _____

Pec _____

consapevole delle sanzioni penali dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti all'atto emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

CHIEDE

- il patrocinio gratuito dell'OFI – Catania, Ragusa, Siracusa
- l'utilizzo del logo OFI – Catania, Ragusa, Siracusa

per la seguente iniziativa:

_____ che
si svolgerà a _____ prov. _____

dal ___/___/___ al ___/___/___.

Si indica, l'elenco del materiale promozionale nel quale verrà riportata, in caso di concessione, la dicitura "... con il patrocinio dell'OFI di Catania, Ragusa e Siracusa e sul quale verrà posto il logo OFI – Catania, Ragusa, Siracusa, ove sia richiesto l'utilizzo dello stesso:

- brochure programma
- locandina
- altro (da specificare) _____

Si allegano:

- 1) documenti elencati all'art. 5.2 del "Regolamento per la concessione di patrocini"
- 2) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante/del soggetto richiedente

Distinti saluti.

Il Legale Rappresentante

Luogo e data _____

Timbro e firma leggibile